Gli effetti dei giorni festivi nei tempi per la procedura di approvazione dei bilanci

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 21 Marzo 2023

Dato che il **30 aprile** cadrà di **domenica**, qual è il **termine** di **approvazione** dei **bilanci al 31/12/2022**?
...e come si calcolano i **termini a ritroso** per gli **adempimenti precedenti**?

Il 30 aprile 2023 è domenica, quindi il **termine di approvazione dei bilanci scalerà al 2 maggio 2023**.

Per fare chiarezza, illustriamo come si computano i giorni di scadenza calcolati a ritroso, quando essa cade di un giorno di sabato o di giorno festivo.

Ai sensi dell'**articolo 2963 comma 3** del **Codice Civile**,

> *"se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo".*

L'**articolo 1187 Codice Civile**, inoltre, stabilisce che

> *"il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione".*

A questo principio la Cassazione ha attribuito valenza generale; inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, dove è prescritto che un comportamento civilistico vada tenuto entro un certo termine, esso è prorogato al giorno successivo, se scade in giorno festivo.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Il termine per l'approvazione dei bilanci al 31/12/2022

Poiché quest'anno il noto **termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (coincidente con l'anno solare) **cade il 30 aprile, domenica**, avremo quindi che la **convocazione** dell'**assemblea** sarà **ammessa fino al primo giorno feriale successivo**, ossia il **2 maggio 2023**.

Il calcolo dei termini a ritroso

Lo stesso dicasi per i **termini per depositare il bilancio**: stavolta la norma è l'articolo 3 comma 2 del DPR 558/1999, che stabilisce che la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Nell'ambito della procedura di **approvazione dei bilanci**, vi sono poi norme che prevedono alcuni adempimenti nei giorni precedenti la data fissata per l'assemblea: è il caso della comunicazione ai sindaci del progetto di bilancio, nonché quello del deposito presso la sede sociale dello stesso progetto.

Per tali fattispecie, non opera la regola dello slittamento in avanti, in quanto la proroga del termine al primo giorno feriale successivo comporterebbe una abbreviazione dell'intervallo contrastante con le esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.

Pertanto, **quando un termine è da computare a ritroso, la eventuale scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente (non successivo)**.

Riprendendo le due casistiche prese ad esempio, la comunicazione del progetto di bilancio ai sindaci e/o revisori, che va effettuata almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, quest'anno cadrà il 1° aprile, in quanto il 2 aprile di scadenza, è una domenica.

Analogamente, il termine per il deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale, che è quello dei quindici giorni che precedono l'assemblea, quest'anno sarà il 15 aprile, posto che il 16, giorno di scadenza, è una domenica.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 21 Marzo 2023

Scopri il nostro ebook...

Campagna Bilanci 2023

Guida alle novità per la chiusura dei bilanci al 31/12/2022

La campagna bilanci 2023 sarà complicata dai tanti avvenimenti del 2022...Per aiutare gli operatori alla **predisposizione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022** abbiamo realizzato questo utile dossier. 63 pagine in PDF. Gennaio 2023.

A cura di: Enrico Larocca
Formato: PDF
N. pagine: 63

SCOPRI DI PIU' >

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D